

TRIBUNALE DI VARESE

- sezione lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

del signor **Arsillo Angelo**, c.f.: RSLNGL63H14C361Z residente in Via F. Petrarca 5, c.a.p. 20010 Canegrate, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Romano (c.f. RMNMCR74T46F158B) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano c.so XXII Marzo n. 4, PEC mariacristina.romano@milano.pecavvocati.it e fax 1782733803, per delega a margine del presente atto.

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – c. f. 97210890584 in persona del direttore *pro tempore* con sede in via M. Carucci, 71 00143 Roma, PEC dogane@pce.agenziadogane.it, domiciliata in Varese presso Ufficio delle Dogane di Varese, via Dalmazia 56 – 21100 Varese PEC dogane.varese@pce.agenziadogane.it

Oggetto: Accertamento diritto alla progressione dalla fascia retributiva F3 alla F4 della terza area funzionale a decorrere dal 1.1.2010. Impugnazione punteggio attribuito nella graduatoria di cui alla Determinazione prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015 (doc.1).

FATTO

1. Il ricorrente, in servizio dal 1988 presso il Ministero delle Finanze - sezione dogane, transitato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli *de iure* a seguito della creazione della stessa, è inquadrato nella terza area, posizione economica F3 dall'1.1.2005 e da oltre sei anni ha il ruolo di responsabile delle verifiche tecniche presso l'Ufficio delle Dogane di Varese.



2. Lo stesso ha ricoperto presso l'Agenzia negli anni le seguenti posizioni :
- Dal 2002 al 2006 è stato responsabile dell'Ufficio Depositi Liberi presso l'Ufficio Tecnico di finanza di Milano.
 - Dal 2007 al 2009 è stato responsabile dell'Ufficio impieghi oli minerali e prodotti alcolici in usi esenti e/o agevolati dell'Ufficio delle Dogane di Varese.
 - Dal 2009 al 2013 è stato responsabile dell'Ufficio verifiche primo impianto, collaudi e pareri di congruità dell'Ufficio delle Dogane di Varese.
 - Da aprile 2013 ad oggi è responsabile dell'Ufficio verifiche e controlli – produzione industriale, trasformazione e impieghi sottoposti al regime delle accise dell'Ufficio delle Dogane di Varese.
3. Occasionalmente ha avuto assegnati altri incarichi non rientranti nella sua attività ordinaria.
4. In attuazione degli artt. 82 e 83 del CCNL (doc.2) , a seguito di intesa con le organizzazioni sindacali (doc.3), con determinazione del 25.5.2010, l'Agenzia delle Dogane ha indetto una prima procedura selettiva per le progressioni economiche all'interno delle aree a decorrere dal 1/1/2007 e a decorrere dall'1/1/2008 (bando sub doc.4) e, in base alle intese sindacali (doc. 5) una seconda procedura (determina sub doc. 5 bis) limitata poi solo alle progressioni a decorrere dal 1/1/2010 (doc. 5ter), le cui istruzioni operative sono state diramate con determinazione 2662/RI/2014 per la progressione economica da F3 ad F4 per la terza fascia per 334 unità a decorrere dal 1/1/2010 (**bando sub doc.6**), con identica previsione per la valutazione dei titoli rispetto alla precedente procedura .
5. Il bando (doc.6) prevedeva i seguenti punteggi :



A) ESPERIENZA PROFESSIONALE max complessivo 25 punti nelle seguenti sottocategorie:

A1) 1 punto per ogni anno (o periodo inferiore all'anno ma superiore al semestre) di servizio nella fascia retributiva F3 della terza area

A2) 0,75 punti per ogni anno di servizio (o periodo inferiore all'anno ma superiore al semestre) in fasce retributive inferiori a quella di appartenenza

A3) 0,25 punti per ciascun "particolare incarico" su conferimento dell'agenzia delle dogane *"a titolo esemplificativo sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento, partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto, docenze"* per un massimo di 2,5 punti complessivi

A4) 1,75 punti per ogni anno di effettivo servizio in fascia superiore risultante da provvedimento di inquadramento

B) TITOLI DI STUDIO per un massimo di 25 punti (con assorbimento da parte del titolo di studio più alto di quello inferiore)

B1) diploma scuola secondaria secondo grado 13 punti

B2) laurea 17 punti

B3) laurea specialistica 21 punti

B4) specializzazione post laurea/dottorato 23 punti

B5) punteggio aggiuntivo per corsi di perfezionamento/master post laurea/ abilitazioni 2 punti

6. In data 15 settembre 2010 la Direzione Centrale ha emesso delle note esplicative sulla valutazione dei titoli della procedura con nota prot. 117427/RU/2010. in particolare in relazione ai "particolari incarichi" valutabili (doc.7) utilizzata anche per la valutazione dei titoli nella procedura che qui ci occupa.



7. Il bando prevedeva espressamente che unica forma di pubblicità per tutta la procedura concorsuale, incluse le graduatorie con indicazione dei vincitori, fosse la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it (doc.6)
8. Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta nel 2014 per la progressione economica a decorrere dal 1/1/2010 (domanda sub doc.8) indicando i seguenti titoli
- A) esperienza professionale
- A1) 5 anni nella fascia retributiva F3 della III area - punti 5
 - A2) 17 anni nella fascia retributiva inferiore - punti 12,75
 - A3) 10 particolari incarichi per complessivi punti 2,5 :
 1. incarico di responsabile depositi liberi, operatori professionali, registr, btx e DM 322 conferito dal Dirigente dell'U.T.F. Di Milano con disp. Serv. 42/2002 prot 101694 del 31.12.2002
 2. incarico responsabile servizio verifiche amministrative settore accise conferito dal Dirigente dell'U.D. Di Varese con prot. n. 55647 del 25/10/2008
 3. incarico responsabile servizio verifiche amministrative settore accise conferito dal Dirigente dell'U.D. Di Varese con prot. n. 55647 del 25/10/2008
 4. Incarico prot. 3678 del 16.03.2009 - gruppo di lavoro telematizzazione accise
Incarico prot. 46959 del 18.09.2008 – gruppo di lavoro team antifrode operazione Joint customs operation memory
 5. incarico di rappresentanza UD VA -incontro telematizzazione acc con operatori CCIAA-VA prot. 4189 del 26.03.2009 (docenza)
 6. incarico gruppo di lavoro telematizzazione accise prot. 8070 del 15.06.2009



7. incarico gruppo di lavoro regionale tavolo tecnico impieghi prodotti energetici prot. 1708 del 5/2/09

8. incarico prot. 6651 del 14.5.2009 gruppo di lavoro regionale tavolo tecnico impieghi prodotti energetici

9. incarico prot. 9446 del 2/3/2009 gruppo di lavoro tavolo tecnico impieghi prodotti energetici

10. idoneità per il passaggio alla posizione economica 3 acquisita con procedura selettiva det. Dir. A.C.P.O. Prot. 36009 del 11/12/2009

B) titoli di studio

B1 diploma scuola secondaria punti 13

Per complessivi punti 33,25

9. L'Amministrazione ha confermato i punteggi indicati dal ricorrente per l'esperienza professionale di cui ai punti A1 ed A2 e quella per i Titoli di studio di cui al punto B, ha invece ridotto il punteggio per i particolari incarichi di cui alla lettera A3. Tra i particolari incarichi indicati dal ricorrente l'amministrazione ha ritenuto valutabili - come da accesso agli atti della procedura - solo i due indicati quale primo e terzo nella domanda (doc.8) e cioè :

- incarico di responsabile depositi liberi, operatori professionali, registr. btx e DM 322 conferito dal Dirigente dell'U.T.F. Di Milano con disp. Serv. 42/2002 prot 101694 del 31.12.2002

- incarico responsabile servizio verifiche amministrative settore accise conferito dal Dirigente dell'U.D. Di Varese con prot. n. 55647 del 25/10/2008

Non sono invece stati considerati valutabili tutti gli altri incarichi.

10. In data 3/12/2014 sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia le graduatorie indicanti il punteggio riportato da ciascuno dei candidati e



quelli che, giunti ultimi a parità di punteggio, avrebbero dovuto sottoporsi ad una prova teorico-pratica a livello centrale ed al ricorrente sono stati attribuiti solo 31,25 punti, (graduatoria sub doc.9).

11. A seguito di accesso agli atti è emerso che la commissione ha motivato la mancata valutazione di alcuni titoli richiamando la nota 117427 ru del 15/9/2010 (doc.7) e le successive istruzioni interne di cui al verbale della commissione prot. 5958Ri del 21.10.2014 (doc. 10).
12. Con pec del il 28 gennaio 2015, il ricorrente per il tramite di questo difensore formulava motivata istanza di riesame del punteggio attribuitogli indicando in particolare in relazione ad alcuni degli incarichi indicati il perché alla luce delle stesse circolari dell'amministrazione avrebbero dovuto essere positivamente valutati (doc.11) e chiedendo il riconoscimento di 33 punti complessivi o in subordine di 32,25 laddove alcuni dei particolari incarichi fossero ritenuti ai sensi della circolare ripetitivi e dunque da valutare una sola volta.
13. L'amministrazione la riscontrava a mezzo mail PEC del 24.2.2015 confermando la propria valutazione (anche se nella mail si fa riferimento ad un punteggio di 31,50), senza fornire alcuna spiegazione (doc.12).
14. In data 2/3/2015 l'Agenzia ha pubblicato la graduatoria aggiornata in relazione ad alcune istanze di riesame accolte (doc.12bis). Il ricorrente aveva 31,25 punti. Rientravano tra i progrediti di fascia coloro che avevano avuto fino a 31,75 punti ed invece avrebbero dovuto partecipare allo spareggio (previsto dal bando per il caso in cui il numero di persone classificate con l'ultimo punteggio utile fosse superiore al numero di posti previsti dal bando) classificati dal 313 al 351 con 31,50 punti .
15. Con determinazione prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015, all'esito della prova teorico-pratica degli ultimi posizionati in posizione utile a



pari punteggio, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla progressione dalla fascia retributiva F3 alla F4 della terza area a decorrere dal 1.1.2010 con cui è stata confermata con 31,25 la collocazione del ricorrente in posizione 365 punti non utile per la progressione. (doc.1)

16. Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente si vede costretto a ricorrere in giudizio per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Erroneità della omessa valutazione degli incarichi indicati al punto A3. Violazione degli accordi sindacali, del bando e delle note esplicative

La materia degli sviluppi economici all'interno delle aree all'interno delle agenzie fiscali è disciplinata dagli art. 82 ed 83 dal CCNL che ne demandano alla contrattazione integrativa l'attuazione e l'individuazione dei criteri ulteriori oltre alla esperienza professionale, ai titoli di studio ed ai corsi formativi con esame finale.

In attuazione di tale previsione, con le preintese del 31/3/09 e del 29/7/09 (doc.3) sono stati individuati i titoli valutabili ed il punteggio agli stessi attribuibile.

In particolare in relazione all'esperienza professionale è stato deciso di valorizzare lo "svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane (sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze) " col conferimento di 0,25 punti per ciascun incarico con un massimo complessivo di 2,5 punti in relazione alla terza area (doc. 3 pag.2).

All'incontro del 29/7/2009 è stato stabilito che l'elencazione degli incarichi valutabili di cui sopra avesse solo carattere esemplificativo e specificato quanto segue



- *“ Incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o reggente l'ufficio.”*
- *“ Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l'attribuzione di attività /funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'ufficio cui il singolo dipendente è assegnato”*
- *“La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'agenzia o da direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche”*
- *“L'incarico relativo alla “sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento” è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare” (doc. 3bis art. 2).*

Sulla base delle intese sindacali sono stati fatti i relativi bandi in cui sono stati trascritti i criteri concordati contrattualmente.

La preintesa del 30/12/2010 relativa alle procedure di progressione a decorrere dal 1/1/2010 (cui poi è stata data attuazione solo nel corso del 2014 col bando sub doc.6) espressamente richiama *“i criteri , i requisiti di partecipazione ed i titoli valutabili prescritti dai bandi e dalle analoghe procedure selettive per gli sviluppi economici indette con determinazioni del 25 maggio 2010 “ prevedendo in particolare in relazione ai titoli valutabili ed ai criteri “sono valutabili i titoli posseduti al 31/12/2009; sono valutabili gli stessi titoli previsti dai bandi delle analoghe procedure selettive indette con determinazioni del 25 maggio 2010” (doc.5 art. 2).*

Nel bando del 4/2/2014 con cui è stata indetta la procedura, in relazione ai titoli sub A3 si legge

“A3) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell’Agenzia delle



Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5.

Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.

La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche. L'incarico relativo alla "sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento" è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli sarà riportato sinteticamente – a cura dell'Amministrazione competente alla valutazione – nell'apposita scheda di valutazione dei risultati di cui all'allegato B (riservato all'Amministrazione), in coerenza con quanto richiesto dagli Organi di controllo.

Lo specifico punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli incarichi autocertificati dal candidato sarà indicato – a seguito di opportuna verifica – nell'apposito spazio della relativa domanda di partecipazione riservato all'Amministrazione."

Alla luce di tali specifiche non risultano comprensibili le ragioni per la mancata valutazione degli incarichi indicati dal ricorrente specificamente ai punti 2, 4,5,6,7,8 e 9 del paragrafo 7 della narrativa, come meglio i specificherà in



seguito.

Alla luce della nota prot. 117427/RU/2010 richiamata dall'Amministrazione (doc.7), anche nella scheda di valutazione (doc.8) infatti, mentre può ritenersi comprensibile la mancata valutazione dell'ultimo titolo indicato dal ricorrente, non costituendo l'abilitazione conseguita un particolare incarico e la considerazione quale unico incarico di successivi conferimenti di incarichi ripetitivi nell'arco di uno stesso anno solare (del cui conferimento si deve tuttavia tener conto anche ai fini della valutazione della portata degli incarichi stessi), non appare certamente legittima la omessa valutazione dei seguenti incarichi che si raggruppano per tipologia:

* Incarico prot. 46959 del 18.09.2008 – gruppo di lavoro team antifrode operazione **Joint customs operation memory** (doc.13 indicato quale incarico n. 2 nella domanda)

** **gruppo di lavoro informatizzazione accise** (doc.14 da a ad h)

Incarico prot. 3678 del 16.03.2009 (n. 4 della domanda)

incarico prot. 8070 del 15.06.2009 (n. 6 della domanda)

*** **docenza** (doc.15)

incarico di rappresentanza UD VA -incontro telematizzazione acc. Con operatori CCIAA-VA prot. 4189 del 26.03.2009 (docenza) n. 5 della domanda

**** **gruppo di lavoro regionale/tavolo tecnico impieghi prodotti energetici** (doc.16)

- incarico prot. 1708 del 5/2/09 n. 7 domanda

- incarico prot. 6651 del 14.5.2009 n. 8 domanda

- prot. 9446 del 2/3/2009 n. 9 domanda



La tipologia degli incarichi, a seguito della omessa valutazione degli stessi è stata esplicitata, con integrazione di documentazione (seppure tutta in possesso dell'Agenzia e che dunque non avrebbe dovuto essere necessaria), nell'istanza di riesame (docc.13-14-15-16).

Di seguito si procede a spiegare le ragioni per cui si ritiene erronea l'omessa valutazione per ciascuna categoria di incarichi

***Incarico indicato al punto 2 della domanda: prot. 46959 del 18.09.2008 - team antifrode operazione customs operation memory**
dal conferimento dell'incarico non era chiara l'effettività del lavoro svolto. E' stata prodotta in sede di riesame e si produce in questa sede ulteriore documentazione (doc.13) idonea a dimostrare che il ricorrente è stato incaricato di partecipare ed ha effettivamente partecipato all'operazione doganale internazionale congiunta denominata "memory" e non si è trattato della sola partecipazione ad una riunione.

Si produce una prima comunicazione da cui si può evincere la portata dell'operazione internazionale congiunta coordinata a livello internazionale che evidentemente esulava dalle normali mansioni del ricorrente e certamente indice delle specifiche capacità e competenze dello stesso.

Tutta la documentazione relativa all'attività svolta ha carattere riservato e dunque non è accessibile al ricorrente ma è stata rendicontata al sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane tutt'ora dalla stessa ispezionabile.

**** Incarichi gruppo di lavoro telematizzazione accise :** Incarico prot. 3678 del 16.03.2009 (n. 4 della domanda) - incarico prot. 8070 del 15.06.2009 (n. 6 della domanda)



Il ricorrente è stato incaricato per il 2009 di far parte del gruppo interregionale per la informatizzazione delle accise. A tal fine è stato inviato sia alle conferenze nazionali a Roma che a quelle regionali a Milano ed ha anche dovuto partecipare a tutta una complessa attività di monitoraggio come da documentazione che si allega (doc.14), stendendo relazioni periodiche. Da tale documentazione si evince che non si trattava di un incarico formale di referente ma di un vero e proprio gruppo di lavoro costituito a livello regionale (con atto disp. 30206/AG del 26/5/2008 sub doc.14h) costituente attività ulteriore rispetto alla normale attività dell'ufficio.

La partecipazione a gruppi di lavoro rientra espressamente tra gli incarichi valutabili in base al bando ed anche la nota esplicativa prot.117127 (doc.7) ribadisce che costituisce incarico valutabile essere *“membro di commissioni, comitati, gruppi di lavoro, studio, progetto, team, qualunque sia l'oggetto dell'attività svolta ove tali organismi siano stati istituiti dal direttore dell'agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche”* (doc. 7 pag.5).

Il ricorrente ritiene che il mancato riconoscimento potrebbe essere dovuto al fatto che egli non era menzionato nella determina regionale prot. 30206/AG del 26.05.2008 che istituiva il team regionale (risulta presente il collega G. Ruffato - dallo stesso sostituito nel 2009 a causa del ritardo del collega designato nell'attuazione dell'incarico come da doc. sub 14 c). Si produce documentazione da cui si evince l'effettiva attività svolta dal ricorrente (doc. 14 a, b, d, f, g)

Gli incarichi indicati infatti non sono relativi alla mera individuazione di un referente per l'ufficio, si tratta di specifica assegnazione di mansioni ulteriori rispetto alla normale attività dell'ufficio.



Il ricorrente è stato individuato quale uno dei dipendenti che doveva assicurare quella tipologia di servizio straordinario entrando nel team telematico regionale.

Se è corretto, considerare come unico incarico tutte le comunicazioni fatte nel corso dell'anno per quella tipologia di servizio, e quindi riconoscerlo solo una volta per anno, sulla base delle istruzioni operative, non è certamente corretto l'omesso riconoscimento dei suddetti incarichi implicanti una attività straordinaria, diversa ed ulteriore rispetto a quella ordinariamente svolta dal ricorrente e dal suo ufficio.

***** docenza:** incarico di rappresentanza UD VA -incontro telematizzazione acc. con operatori CCIAA-VA prot. 4189 del 26.03.2009 n. 5 della domanda (doc. 15)

Si tratta di un incontro in cui il ricorrente ha avuto l'incarico di illustrare agli operatori della camera di commercio di Varese le nuove procedure relative alla telematizzazione delle accise, svolgendo le funzioni di Docente/ relatore.

Appare incomprensibile l'omessa valutazione, considerato che l'attività di docenza su designazione dell'Agenzia è espressivamente richiamata nel bando (doc.6) e nelle note esplicative (doc.7) tra quelle valutabili.

****** partecipazione gruppo di lavoro regionale tavolo tecnico impieghi prodotti energetici (doc. 16)**

- incarico prot. 1708 del 5/2/09 n. 7 domanda (doc. 16 a)

- incarico prot. 6651 del 14.5.2009 n. 8 domanda (doc. 16 b)

- incarico prot. 9446 del 2/3/2009 n. 9 domanda (doc. 16 c)

Tali incarichi sono relativi alla partecipazione al gruppo di lavoro regionale



relativo alla tassazione dei prodotti energetici.

Sembrano presentare tutti i requisiti richiesti dal bando(doc.6) anche alla luce dei chiarimenti di cui alla nota già citata (doc.7) per la valutazione, trattandosi di tavolo di lavoro regionale indetto dal direttore regionale ed essendo solo le comunicazioni con cui il ricorrente veniva di volta in volta sollevato dal servizio ordinario di provenienza del direttore dell'ufficio (doc. 16 a-b-c), che nelle stesse comunque richiamava espressamente l'indizione del tavolo da parte del direttore regionale.

In sede di riesame è stata prodotta la documentazione relativa agli incontri (già in possesso dell'amministrazione) costituita dai verbali degli incontri stessi e dalle attestazioni della sua partecipazione (docc. 16 d,e, f) da cui si evince chiaramente che trattasi di tavolo regionale e non di gruppo locale.

L'Amministrazione non ha dato alcuna spiegazione circa le ragioni della omessa valutazione, neanche a seguito della istanza di riesame

La partecipazione ad un gruppo di lavoro regionale è espressamente indicata in bando a titolo esemplificativo tra i valutabili, si ritiene che non possano esserci dubbi che per questo incarico il ricorrente abbia diritto quanto meno a 0,25 punti, laddove si consideri come un unico incarico la molteplicità di incarichi ricevuti nel corso dello stesso anno.

In conferimento di tutti gli incarichi indicati costituisce certamente espressione delle specifiche competenze professionali e l'assunzione di particolari responsabilità stante la natura di attività ulteriore rispetto alla normale attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato, conformemente a quanto previsto dal bando e più volte evidenziato anche nella nota della Direzione centrale n. 117427 del 15.09.2010.

II. Conseguenze. Diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 32,25 ed alla progressione economica da F3 a F4 della terza fascia



Dalla erronea valutazione dei titoli del ricorrente ne è risultata la attribuzione di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante e la collocazione in graduatoria in posizione non utile per la progressione. Dalla corretta valutazione degli incarichi svolti di cui ai paragrafi che precedono – considerando come un solo incarico gli incarichi aventi analogo contenuto come previsto dalle circolari- il ricorrente otterrebbe l'ulteriore punteggio di 1 punto (0,25 ogni gruppo di incarichi analoghi) con conseguente punteggio complessivo di punti 32,25 o il diverso punteggio ritenuto dal giudice all'esito del giudizio.

Dall'attribuzione del corretto punteggio discenderà il posizionamento del ricorrente nella graduatoria in posizione utile alla progressione economica.

Ne discende il diritto del ricorrente alla progressione economica a decorrere dal 1/1/2010 con conseguente diritto al pagamento dei relativi arretrati.

In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorrente, domiciliato e rappresentato come indicato in epigrafe, formulata espressa riserva di azione per i titoli qui non azionati, chiede che il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, voglia fissare udienza per la discussione del presente ricorso, alla quale dovrà comparire la convenuta previa sua costituzione a norma di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni dettagliate in ricorso previa ogni ulteriore declaratoria incidentale

- a) accertare e dichiarare l'erroneità della omessa valutazione del punteggio per "particolari incarichi" svolti dal ricorrente e che il ricorrente aveva diritto alla attribuzione per particolari incarichi di punti 1,50 o del diverso punteggio ritenuto di giustizia e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del



- ricorrente a alla attribuzione di punti complessivi 32,25 in luogo dei 31,25 indicati in graduatoria o nella diversa misura accertata in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria di cui alla determinazione prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015 relativa alla progressione economica dalla posizione F3 alla posizione F4 della terza area a decorrere dal 1.1.2010
- b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla progressione economica dalla posizione F3 alla posizione F4 della terza area a decorrere dal 1.1.2010
- c) condannare l'agenzia delle Dogane ad inquadrare il ricorrente alla posizione F4 della terza area a decorrere dal 1.1.2010 ed a corrispondere le differenze retributive e contributive spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo

Con sentenza esecutiva. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

In via istruttoria, senza inversione degli oneri probatori, si chiede

- ordinarsi all'Agenzia ex art. 210 c.p.c. la produzione di tutta la documentazione concorsuale ed in particolare del verbale della commissione relativo al riesame della domanda del ricorrente a seguito delle sua specifica istanza.

-occorrendo ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- A.** Vero che il ricorrente è stato incaricato per il 2009 di far parte del gruppo interregionale per la informatizzazione delle accise e che a tal fine è stato inviato sia alle conferenze nazionali a Roma che a quelle regionali a Milano ed ha anche dovuto partecipare a tutta una complessa attività di monitoraggio come dalla documentazione allegata sub doc. 14, stendendo relazioni periodiche.
- B.** Vero che l'incarico di referente per la telematizzazione delle accise era incarico di partecipare ad un vero e proprio gruppo di lavoro costituito a livello regionale (con atto disp. 30206/AG del 26/5/2008 sub doc. 14h) e costituente attività ulteriore rispetto alla normale attività dell'ufficio.
- C.** Vero che all'incontro presso la CCIAA di Varese con operatori della CCIAA-



VA di cui al doc. prot. 4189 del 26.03.2009 (n. 5 della domanda) il ricorrente in qualità di relatore per conto dell'Agenzia delle Dogane ha illustrato agli operatori presenti le procedure relative all'informatizzazione delle accise.

D. Vero che il ricorrente era un componente del gruppo di lavoro regionale **“tavolo tecnico impieghi prodotti energetici”** di cui agli incarichi prodotti sub doc. 16 a, b e c e che il **“tavolo tecnico impieghi prodotti energetici”** era un gruppo di lavoro regionale concernente i prodotti energetici impiegati in processi industriali particolari (esenti dal pagamento delle accise) .

E. Vero che il ricorrente si rapportava tra gli altri con la dott.ssa Maria Grazia Salomone, componente del gruppo, in relazione al tavolo tecnico impieghi prodotti energetici.

F. Vero che la dottoressa Maria Grazia Salomone si è occupata, ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio regionale e per l'acquisizione di eventuali criticità locali, di richiedere/trasmettere informazioni circa il tavolo tecnico impieghi prodotti energetici anche al ricorrente in quanto componente del relativo gruppo di lavoro.

Si indicano quali testimoni sui capitoli A e B e C: Franzosi Massimo, dipendente dell'Agenzia delle Dogane in servizio attualmente presso l'Ufficio di Luino, sui capitoli D, E ed F: Maria Grazia Salomone, dipendente dell'Agenzia delle Dogane in servizio attualmente presso direzione regionale Lombardia.

Ai sensi dell'art. 14 co. 2 D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeteminabile ed ex l. 319 del 1958 e succ. mod. ed ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/11 è soggetto a contributo unificato di € 259,00

Si deposita fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:

1. determina prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015 con la graduatoria impugnata
2. CCNL Agenzie Fiscali (estratti)
3. Preintesa sindacale 31.3.2009- 3bis. preintesa sindacale 29.7.2009



4. det. Prot 14851 RI del 25.5.2010 (bando 2007-2008)
5. preintesa sindacale 30.12.2010; 5bis accordo su fondo produttività del 23.6.2011; 5 ter determinazione prot. 37812/R/2010 avviamento procedure progressione da 1.1.2010
6. Istruzioni operative progressione da 1.1.2010 (prot 2662/RI/2014) del 4.2.2014 (bando)
7. nota direzione centrale prot. 117427/RU/2010
8. domanda partecipazione ricorrente alla procedura per progressione da 1.1.2010 (completa della successiva valutazione dell'amministrazione)
9. graduatoria del 3.12.2014
10. verbale prot. 5958 /RI
11. Istanza di riesame del 29.01.2015
12. risposta conferma punteggio
12 bis graduatoria del 2.3.2015
13. documentazione incarico "joint Customs Operation "Memory"
14. a.b.c.de.f.g.h documentazione incarichi gruppo "telematizzazione accise"
15. documentazione docenza presso Unione Commercianti Varese
16. a.b.c.d.e.f documentazione relativa gruppo di lavoro tassazione prodotti energetici
16 bis. Mail relative gruppo di lavoro tassazione prodotti energetici
17. Estratti stampa dal sito del MIUR
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Istanza di autorizzazione alla notifica ai controinteressati in forme particolari ex art. 151 c.p.c.

Allo stato si configurano come contro-interessati tutti i dipendenti che hanno partecipato alla selezione per la progressione dalla posizione F3 alla posizione F4 della Terza area collocatisi in posizione antecedente al ricorrente nella



graduatoria e fino al n. 334 (ultimo dei vincitori) di cui alla Det. prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015 e che sarebbero sarebbero superati dal ricorrente in caso esito favorevole del contenzioso (e dunque allo stato dal n. 268 al 334).

Il numero dei contro-interessati rende impossibile la notifica nelle forme ordinarie, anche in considerazione della natura nazionale della Graduatoria.

Per espressa previsione del bando (doc.6) tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale, incluse le graduatorie con indicazione dei vincitori, e le modifiche via via intervenute alle stesse sono state pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it, che pertanto viene con regolarità consultato dai dipendenti, la pubblicazione di tale sito pertanto appare la modalità più idonea per assicurare l'effettiva conoscenza del ricorso a tutti i controinteressati.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...]Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente ;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 *c.p.c.*;
- il TAR Lazio , quando è investito da azioni giudiziarie relative a graduatorie nazionali dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 *c.p.c.* - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito



internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi soprattutto in controversie avverso il MIUR hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Al provvedimento citato sono seguite centinaia di provvedimenti da parte di Tribunali del lavoro su tutto il territorio nazionale, tutti pubblicati e visionabili sul sito <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> (si allega stampa estratti in data odierna doc. 17) tra cui recentemente molti tribunali del distretto di Corte d'appello di Milano (cfr. decreti del Tribunale di Busto Arzizio sez. Lavoro nei proc. R.G. 1168/2015, 1169/2015, 1000/15, 1001/2015).

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, laddove il Giudice adito ravvisi la necessità di estendere il contraddittorio ai vincitori che potrebbero essere superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso

FA ISTANZA

Affinché l'Illustrissimo giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi**



dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia autorizzare la notificazione del ricorso a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia convenuta www.agenziadoganemonopoli.gov.it dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "i dipendenti che hanno partecipato alla selezione per la progressione dalla posizione F alla posizione F della Terza area a decorrere dal 1.1.2010 collocatisi in posizione antecedente al ricorrente nella graduatoria di cui alla Det. prot. n. 18173/RI/2015 dell'11/8/2015 e risultati vincitori e che sarebbero sorpassati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso"
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza **ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice.**

Milano/Varese 17 novembre 2015

avv. Maria Cristina Romano



R.G. 945/2015

Cron. _____

TRIBUNALE DI VARESE

DECRETO EX ART. 415 C.P.C.

Il Giudice del Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro,
letto il ricorso che precede;

FISSA

l'udienza del 12-5-2016 h. 12.30' per discussione,
disponendo per tale udienza la comparizione personale delle parti.

Si notifici a cura del ricorrente nei termini di legge.

Varese, 9 MAR. 2016

Il Giudice del Lavoro
Dott. Dario Papa



Depositate in Cancelleria oggi

9 MAR. 2016

CAUSALE VENTE GIUDIZIARIO
ANTON GIULIETTI





**TRIBUNALE DI VARESE
GIUDICE DEL LAVORO**

Memoria difensiva

L' Agenzia delle Dogane e Monopoli in persona del Direttore Regionale per la Lombardia e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Clemente, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso nel presente procedimento a norma dell' art. 417 bis c.p.c. come introdotto dall' art.42 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successive modifiche, dal dott. Luigi Schifitto funzionario della stessa Agenzia, legalmente domiciliato presso il proprio Ufficio, Area legale della Direzione Regionale per la Lombardia sita in Milano, via Valtellina, 1 - C.F. 97210890584 dichiara di volere ricevere, ai sensi dell' art.36 c.p.c. ogni comunicazione di cancelleria al seguente numero di fax 0269913274, con telefono 0269913210 – e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata drd.lombardia@pce.agenziaadogane.it

**N.R.G.
9**

**Udienza
12.05.2016**

**Giudice:
dott. PAPA**

RESISTENTE

CONTRO

Il Sig. Arsillo Angelo rappresentato e difeso come in atti

RICORRENTE

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 23.03.2016, il ricorrente ha adito il Tribunale di Varese per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *“Accertare e dichiarare l'erroneità della omessa valutazione del punteggio per particolari incarichi svolti dal ricorrente e che il ricorrente aveva diritto alla attribuzione per particolari incarichi di punti 1,50 o del diverso punteggio ritenuto di giustizia e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione di punti complessivi 32,25 (sic) in luogo dei 31,25 indicati in graduatoria o nella diversa misura accertata in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria di cui alla determinazione prot.n.18173/RI/2015 dell'11.08.15 relativa alla progressione economica dalla posizione F3 alla posizione F4 della terza area a decorrere dall'1.1.2010.”*
- 2) *“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla progressione economica dalla posizione F3 alla posizione F4 della terza area a decorrere dall'1.1.2010.”*

**DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Area Legale**

20159 Milano, via Valtellina 1- Telefono +39 02 69913241 - Fax +39 02 69913274- e-mail: drd.milano.legale@agenziaadogane.it



2 MAG 2016

RICORRENTE QUONZARIO
ANGELO ARSILLO

3) *“Condannare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a inquadrare il ricorrente nella posizione F4 della terza area a decorrere dall’1.01.2010 ed a corrispondere le differenze retributive e contributive spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo- con vittoria di spese e onorari di causa.”*

In fatto

Con il ricorso promosso, il sig. Arsillo Angelo, candidato alla procedura selettiva dell’Agenzia delle Dogane del 04/02/14 prot. n. 2662/RI/2014 - procedura selettiva finalizzata all’attuazione di complessivi 334 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza 2010, lamenta l’omessa valutazione degli incarichi svolti per un punteggio pari a 1,50 che avrebbe determinato il riconoscimento di un punteggio complessivo pari a 32,25, in luogo dei 31,25 (all.1) indicati nella graduatoria contenuta nella Determinazione n. 18173/RI dell’ 11 agosto 2015, relativa alla rettifica della graduatoria della procedura per gli sviluppi economici all’interno della terza area da F3 a F4, con decorrenza 2010.

Con il presente atto l’Agenzia delle Dogane, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO.

Prima di entrare nel merito del ricorso - con il quale il ricorrente mira a ottenere la collocazione nella graduatoria dei vincitori della procedura selettiva impugnata - si eccepisce la violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c, per mancata notifica del ricorso ad alcuno dei controinteressati, facilmente identificabili nei candidati utilmente collocati nella graduatoria con la determinazione n. 18173/RI dell’ 11 agosto 2015 relativa alla rettifica della graduatoria della procedura per gli sviluppi economici all’interno della terza area da F3 a F4, con decorrenza 2010 (All. 2).

Occorre, infatti, sottolineare che *“costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non*

è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324; Cass. 14914/08).

Nel caso in esame, la domanda principale di parte ricorrente è volta ad ottenere una utile collocazione in graduatoria, con corrispondente esclusione di altro partecipante, il che rende necessaria l'integrazione del contraddittorio (in tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 11547 del 26 marzo 2014, all. 3).

Si eccepisce, pertanto, nel caso di specie, la violazione, da parte della ricorrente, del principio del litisconsorzio necessario, per mancata notifica del ricorso ad alcuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria della procedura selettiva oggetto di impugnazione, pubblicata in data 5 dicembre 2014 sul sito internet dell'Agenzia.

3. INFONDATEZZA NEL MERITO DEL RICORSO PRODOTTO DAL RICORRENTE

Premessa:

Per comprendere le richieste di parte attrice si premette una breve digressione sulla struttura della procedura per cui il ricorrente rivendica un punteggio superiore a quello riconosciutogli.

Nell'ambito della procedura selettiva vengono valutati molteplici elementi relativi agli studi e alla vita lavorativa del dipendente. In particolare, nel testo del bando, al capo A) "*Esperienza professionale*", vengono individuate quattro sottocategorie:

- 1) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nella fascia retributiva F3 della terza area, valutabile con punti 1 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre;
- 2) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,75 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre;
- 3) svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane, valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5;
- 4) effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all'area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore, sulla base di un provvedimento di inquadramento giuridico-economico adottato dall'Amministrazione finanziaria e risultante dallo stato matricolare del/della dipendente, valutabile con punti 1,75 per ciascun anno di ser-

vizio o periodo superiore al semestre, ossia con un punteggio superiore a quello di tutte le altre sottocategorie e senza alcun tetto massimo (se non quello complessivo proprio della categoria, ossia punti 25).

Si specifica che la *ratio* delle sottocategorie "*particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane*" (oggetto di contestazione sulle modalità di attribuzione dei punteggi) ed "*effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all'area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore*" è, evidentemente, quella di valorizzare le effettive conoscenze e le reali capacità possedute dai/dalle dipendenti e manifestate, per esempio, attraverso l'effettuazione di docenze, la partecipazione ad organi collegiali, lo svolgimento di mansioni superiori, nonché quella di premiare l'assunzione di particolari responsabilità.

Nelle ipotesi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio, la Determinazione Direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 (all.1) prevede, inoltre, l'effettuazione di una prova teorico-pratica al fine di individuare gli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva superiore (in coerenza con quanto disposto dall'art. 83, comma 8, CCNL).

Da quanto sin qui esposto risulta che, nell'ambito della procedura selettiva di cui trattasi, in conformità a quanto disposto dall'art. 83, comma 7, del CCNL, i criteri selettivi sono tra loro combinati e ponderati in modo tale da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro; infatti, a ciascuna delle due categorie di titoli - esperienza professionale e titoli di studio - è attribuito un punteggio massimo pari a 25.

Sull'infondatezza della domanda di riconoscimento di punteggio superiore a quello assegnato in sede di valutazione della Commissione per l'attribuzione dei punteggi:

Nel merito delle censure di erroneità di attribuzione del punteggio relativo alla "*esperienza professionale*" svolta, la Commissione per l'attribuzione dei punteggi dei titoli autocertificati, operante nell'ambito della procedura, ha applicato le disposizioni richiamate nella Determinazione nr. 2662/RI/2014 del 04.02.2014 relativa alle istruzioni operative per la definizione della procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno della terza area, da F3 a F4, con decorrenza 2010.

Parte ricorrente eccepisce in riferimento al punto A3) della procedure selettiva, la violazione degli accordi sindacali, del bando e delle note esplicative di esso.

Ma tale assunto è del tutto infondato: la Commissione nel procedimento di esame della domanda di partecipazione e valutazione dei titoli, compresi gli incarichi che il ricorrente ha addotto di avere svolto ai fini della computabilità di essi nel bando, ha pedissequamente seguito le pre-intese del 31.03.2009 e del 29.07.2009 indicate da parte ricorrente, conferendo, infatti, a tutti i concorrenti che avessero dato prova in tal senso, il punteggio di 0,25 per ciascun incarico per un massimo di 2,5.

Si fa presente, inoltre, come riportato dallo stesso ricorrente, che a livello sindacale,

nell'incontro del 29.07.2009, si chiarì che gli incarichi valutabili sarebbero stati solo quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'ufficio. Inoltre veniva puntualizzato che la partecipazione a commissioni o comitati o gruppi di lavoro/studio/progetto costituiva un incarico valutabile, esclusivamente, ove tali organismi fossero stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice centrali o periferiche.

Il bando ricalca fedelmente quanto indicato dalle pre-intese sindacali. Infatti, si legge nella Determinazione Prot. n. 2662 /RI/2014, avente ad oggetto l'indizione della procedura selettiva per cui è causa:

“ritenuto di dover diramare le istruzioni operative per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2010 il cui avvio è stato concordato con accordo sottoscritto il 30 dicembre 2010, recepito con determinazione prot. n. 37812/RI/2010 del 31 dicembre 2010, in coerenza con quanto convenuto dai rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali si statuisce che (omissis) ...al punto “A3) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5.

Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicano l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.

La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.

L'incarico relativo alla “sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento” è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli sarà riportato sinteticamente – a cura dell'Amministrazione competente alla valutazione – nell'apposita scheda di valutazione dei risultati di cui all'allegato B (riservato all'Amministrazione), in coerenza con quanto richiesto dagli Organi di controllo.

Lo specifico punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli incarichi autocertifi-

cati dal candidato sarà indicato – a seguito di opportuna verifica – nell'apposito spazio della relativa domanda di partecipazione riservato all'Amministrazione (cfr. all. A)."

Orbene l'attività della Commissione di valutazione dei titoli è stata improntata alla verifica effettiva dei titoli adottati e allegati dal ricorrente, i quali tuttavia sono risultati non conformi alle predette disposizioni contenute nel bando e nelle relative note esplicative.

Risulta quindi destituita di qualsivoglia fondamento la contestazione di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe violato gli accordi sindacali del bando e delle note esplicative, perché, come si specificherà meglio in prosieguo, proprio alla luce di tali disposizioni gli incarichi presentati dal dipendente sono non valutabili.

Nello specifico, sull'incarico di:

- 1) *"Incarico indicato al punto 2 della domanda: prot.46959/RU del 18.09.2008- Team antifrode operazione customs Operation Memory"*.

Si osserva che l'incarico di partecipazione a *"una riunione operativa"*, non equivale, come vorrebbe fare intendere il ricorrente, al conferimento dell'incarico di fare parte (come componente permanente) del gruppo di lavoro a livello Regionale dell'operazione doganale congiunta contro la criminalità internazionale nel settore dei prodotti energetici.

Infatti come si legge dalla nota prot. 102702/USA dell'11.08.2008 diramata dalla Direzione Regionale Lombardia Area Verifiche e controlli tributi- antifrode-servizi chimici, *"nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro cooperazione doganale CCPW costituito presso la Commissione Europea, è stata pianificata su proposta dell'Autorità doganale tedesca, una operazione congiunta finalizzata al contrasto del contrabbando e dell'uso illecito di prodotti energetici soggetti ad accisa denominata Operation Memory"*.

Orbene dall'attento esame della documentazione probatoria in atti, si evince che il ricorrente, con il documento nota prot.46959/RU, a firma del Direttore *pro tempore* del suo ufficio, non era stato inserito nel nucleo dei componenti del predetto **gruppo di lavoro (che era a livello di Istituzioni Comunitarie) e al quale afferivano le strutture di vertice delle Dogane dell'Unione Europea**; al contrario il documento prodotto aveva la funzione di sollevarlo dal servizio per recarsi presso la sede dell'Agenzia, Direzione Regionale per la Lombardia, in Milano presso l'Aula Magna in data 19 settembre 2008 per un incontro informativo e tale documento provverebbe soltanto l'ottenimento del trattamento di trasferta.

Orbene la posizione del ricorrente è, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, di cui il quale, in via sporadica, *una tantum*, è stato inviato a partecipare a una riunione operativa in sostituzione del collega ing. Russo Sergio (impossibilitato a partecipare per esigenze di servizio), che invece era il referente dell'ufficio delle Dogane di Varese per la predetta riunione operativa.

Questo di per se stesso giustifica il mancato riconoscimento dell'incarico al fine del pun-

teggio pari a 0,25.

Inoltre si evidenzia che la richiesta di riconoscimento di un punteggio pari a 0,25 per l'intervento del ricorrente alla riunione operativa del 19 settembre 2008 non può esser accolta altresì perché a livello di Direzione Regionale non era stato istituito un vero e proprio gruppo di lavoro come invece a livello comunitario, per l'attuazione di uno specifico programma.

Al contrario in base alle linee guida, nella fase 2, come da nota in allegato ogni Ufficio delle Dogane avrebbe dovuto svolgere *"delle verifiche e controlli fisici sui DAA trasmessi dagli altri stati membri all'ufficio antifrode centrale e da quest'ultimo girati alle Direzioni Regionali i quali a loro volta avrebbero investito i singoli ufficio sul territorio per tale incombenza"*.

Si rileva quindi come l'incontro tenutosi in data 19 settembre 2008 non ha nessuna valenza di *"gruppo di lavoro"* o di *"Team"*, al contrario era esclusivamente un momento informativo per alcuni funzionari per i quali in quella specifica circostanza il dipendente che si occupava a livello locale di tali controlli non potendo presenziare fu sostituito dal ricorrente.

2) *"incarichi di referente Telematizzazione delle Accise"*

Non è stato oggetto di valutazione favorevole l'incarico di referente locale di cui alla nota prot. n.3678/RI del 16.03.2009, in applicazione delle istruzioni impartite con la nota della Direzione Centrale Personale e Organizzazione, prot. n. 117427/RU/2010, del 15 settembre 2010 e nello specifico il punto 4.

Da un'attenta lettura di tale circolare, e in particolare delle pagine 5 e 6, si comprende in modo inequivoco che l'Agenzia avrebbe potuto ritenere valide attività ulteriori e particolarmente complesse poste in essere dal ricorrente, ma non certamente quelle proprie dell'ufficio al quale questi è organicamente assegnato. Anche il bando della procedura, come sopra ricordato, prevede che siano valutabili *"gli incarichi ... che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato"*

La decisione per cui il *"referente locale"* della telematizzazione delle accise sia titolo valutabile, ai fini della procedura in esame, non è stata una scelta estemporanea della Commissione competente ad esaminare la domanda, ma discende dalla applicazione delle disposizioni impartite nel bando e dalla Direzione Centrale dell'Agenzia con la nota suindicata.

Infatti l'invito a partecipare a incontri formativi non può comportare il riconoscimento di tali attività come incarichi valutabili positivamente nella procedura in esame.

Infatti, la *ratio* della norme del bando, come già precisato, era quella di riconoscere e va-

lorizzare le attività ulteriori e complesse svolte dal dipendente, non invece quelle che ordinariamente questi avrebbe potuto svolgere seguendo i canoni ordinari di diligenza professionale acquisiti nel contesto lavorativo.

Orbene, nel periodo di riferimento, ovvero l'arco temporale 2009, il dipendente in via ordinaria si occupava già di attività di controlli e verifiche in materia di accise.

La conferenza informativa sulla Telematizzazione delle accise era preordinata a formare e informare degli ultimi aggiornamenti normativi e operativi sulla tematica. Quindi non si rileva l'esistenza di un gruppo di lavoro che sarebbe ben altra cosa, quantomeno per la circostanza che solo il Direttore Regionale lo avrebbe potuto istituire.

Al contrario la conferenza informativa di cui trattasi era convocata dal Direttore dell'Area Verifiche e controlli tributi- antifrode-servizi chimici, che non è un "Direttore di struttura di vertice".

Occorre poi rimarcare che nello svolgimento della attività dell'Agenzia, tutti i funzionari appartenenti alla II e/o alla III Area, ricoprono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e Tributaria disciplinata dal c.p.p. Tit. III, artt. 55 e ss. e Tit. IV art. 347 e ss. Ne consegue quindi che l'attività adottata dal ricorrente non rappresenta un *quid pluris* rispetto alle normali mansioni spettanti ad un funzionario appartenente ad un Ufficio delle Dogane.

In sostanza il ricorrente non è mai nominato membro di un Gruppo di lavoro, ma ha operato come funzionario che, nell'ufficio di sua appartenenza, ha collaborato alla telematizzazione delle accise, nell'ambito della catena di comando adottata dal Dirigente dall'Area Verifiche e controlli tributi- antifrode-servizi chimici della Direzione Regionale.

Non può costituire incarico valutabile qualcosa che si fa di regola, giornalmente, dal punto di vista delle mansioni in concreto svolte in via ordinaria. Sarebbe ad esempio un incarico per il ricorrente (che svolge di regola attività in materia di accise) l'aver svolto la difesa in un giudizio del lavoro o civile ecc., ma non certamente l'aver posto in essere le attività routinarie, seppur accompagnate da un atto dispositivo che ne regolava il compimento.

Da ultimo si fa rilevare che il documento di parte ricorrente all.14, istitutivo del "Team Telematico", con determinazione del Direttore Regionale pro tempore nota prot. 30206/AG del 26 maggio 2008, contiene l'indicazione esatta dei componenti effettivi di un apposito gruppo di lavoro che avevano la specifica funzione di adoperarsi prima dell'avvento della procedura di telematizzazione delle accise affinché vi potesse esser il necessario coordinamento in termini operativi e organizzativi.

Orbene il ricorrente sig. Arsillo, non è indicato nella Determinazione suindicata e non può esser certo condivisa la tesi, non provata, che egli abbia di fatto sostituito il collega Ruffato, in quanto ai fini dell'incarico e della sua valutazione, nella procedura in esame, rileva soltanto la presenza di un atto dispositivo formale di provenienza della struttura di vertice che inserisse il ricorrente nella lista dei componenti del predetto Team.

Tale documento non è stato rinvenuto nel fascicolo personale del ricorrente, quindi è destituito da qualsivoglia fondamento l'assunto che per *facta concludentia* il ricorrente avesse acquisito la posizione nel Team del collega di lavoro Ruffato.

Inoltre i documenti che si allegano provano che tra l'istituzione del Team e l'attuazione della procedura di telematizzazione delle accise sono decorsi anni, e i documenti dai quali si evincerebbe secondo il ricorrente, l'incarico, sono datati 2009, ben un anno dopo l'istituzione del Team.

Ancora, l'incarico del Team con nota prot. 30206/AG del 26 maggio 2008, concerneva funzioni di coordinamento con la sede dell'Agenzia di Roma; ben diversa è invece l'attività che ha svolto il ricorrente in veste di "referente", che aveva il solo scopo divulgativo presso gli operatori e informativo per il colleghi di lavoro, per la materiale attuazione della nuova normativa in materia.

Conclusivamente l'aver partecipato ad alcuni incontri formativi /informativi relativi ad attività proprie dell'Ufficio di appartenenza, assente di qualsivoglia investitura formale da parte di un Direttore di vertice, non dà diritto, alla luce delle norme del bando, come anche interpretate dalla competente Direzione Centrale del Personale, al riconoscimento di tale attività ai fini della procedura in questione.

3) *"incarico di docenza – rappresentanza Ufficio delle Dogane di Varese- incontro telematizzazione delle accise con operatori Camera di Commercio, prot.n. 4189/Ru del 26.03.2009"*

Anche l'attività di rappresentanza suindicata è stato ritenuta non valevole al fine di riconoscimento dell'incarico, in base alla nota contenente le istruzioni impartite dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione - nota prot. n. 117427 del 15/9/2010, pagg.5 e 6 (punto 5) ove si legge *"Le docenze (non anche l'attività di assistenza alla docenza), ovviamente se effettuate su incarico dell'Agenzia delle dogane. Le docenze rappresentano erogazione di attività di formazione e sono indice di quelle "effettive conoscenze" acquisite dal dipendente che devono essere valorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato CCNL del 10 aprile 2008 (omissis).."*

Occorre infatti precisare che l'incarico di rappresentanza presso la CCIA di Varese fu conferito dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Varese e l'attività informativa svolta dal dipendente non rappresenta una docenza.

Al riguardo si allega una nota pro-forma di incarico di docenza che viene adottata dal Direttore Regionale per il conferimento di un incarico di docenza, che prevede sempre il pagamento di un corrispettivo, le ore di docenza da svolgere, le finalità del corso.

Tutti questi elementi non sono rinvenibili all'interno della nota prot.n. 4189/Ru del 26.03.2009.

Ma vi è di più, la domanda di riconoscimento del punteggio, relativo all'incarico di do-

cenza non può esser accolta per ulteriore ordine di argomentazioni, in quanto dall'albo dei docenti aggiornato, pubblicato sul portale "Intranet" regionale in cui con cadenza annuale sono individuati dalla Direzione Regionale funzionari di provata esperienza professionale e capacità didattica per lo svolgimento dell'attività di docenza.

Tale scelta discende dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce alle Amministrazioni pubbliche la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione, altresì l'art. 7 del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 10 aprile 2008, relativo alla formazione statuisce che con cadenza triennale si individui un piano della formazione del personale.

Quindi l'aver partecipato in veste di rappresentante dell'Agenzia all'incontro formativo presso la Camera di Commercio non può essere elemento ai fini della valutazione dell'attività svolta come incarico di docenza difettando sia i requisiti formali di esso che sostanziali.

- 4) *"incarico di partecipazione gruppo di lavoro regionale- tavolo tecnico – impieghi prodotti energetici .*

Nell'esaminare gli incarichi di cui alle note prot. 1708/RU del 5.02.2009, prot. 6651/Ru del 14.05.2009, e prot. 9446/Ru del 2.03.2009 pari a un solo incarico indicato dalla domanda di partecipazione per punteggio di 0,25, la Commissione non ha ritenuto oggetto di valutazione favorevole tali documenti, in quanto l'attività consta di una "riunione di servizio" e non invece di un gruppo di lavoro o di un Team.

Inoltre essa è stata indetta dal Direttore dell'Area Verifiche e controlli Tributi- Antifrodeservizi chimici, della Direzione Regionale e non dal Direttore Regionale o da un Direttore di strutture di Vertice.

Nella nota istitutiva di queste riunioni di servizio, svolte nell'anno 2009 in più occasioni, si legge che la funzione di esse era quella di realizzare un coordinamento sugli aspetti applicativi derivanti dall'adozione del D. L.vo 26/2007.

Nella più volte citata nota Prot. 117427/RU/2010 della Direzione Centrale Personale e Organizzazione al punto 3 pag. 5 si statuiva che costituisce incarico valutabile l'essere "membro di commissioni, comitati, gruppi di lavoro, studio, progetto, team, qualunque sia l'oggetto dell'attività svolta "ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche".

Questo di per sé giustifica il mancato riconoscimento dell'incarico al fine del punteggio pa-

ri a 0,25.

Per sua natura l'attività svolta dal ricorrente risulta afferente all'ufficio di appartenenza, e si richiama quindi integralmente quanto in precedenza già dedotto sul punto al paragrafo 2) di questa memoria difensiva. Da ultimo si ribadisce che tale riunione di servizio, non essendo stata istituita con determinazione di Direttore di Vertice, nella veste di una apposita commissione, non ha i requisiti per il riconoscimento dei punteggi invocati e che la documentazione depositata in atti non prova la richiesta di parte attrice.

In generale, la procedura di progressione economica in questione – con particolare riferimento agli incarichi valutabili - è stata concordata in sede di contrattazione integrativa, in applicazione a quanto disposto dall'art. 5, comma del CCNL del personale del comparto delle Agenzie fiscali (all. 4 pag. 9), sottoscritto il 10 aprile 2008. Tale norma, nell'integrare l'art. 83 (rubricato procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'Area), comma 7 del CCNL del 28/05/2004, ha precisato che, con particolare riferimento all'esperienza professionale, vanno valorizzate le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.

Inoltre, in termini più generali, va evidenziato che, il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità e realizzato con il contratto delle Agenzie Fiscali attraverso le Aree, implica che tali Aree - sulla base di quanto indicato all'art. 17 (all. 4 pag. 1) "... corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative".

Recita poi l'art. 17 del CCNL Agenzie fiscali "ai sensi dell' art. 52 del d. lgs. 165 del 2001. ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area. Ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito".

Ancora, ai sensi dell'art. 18 del CCNL (all. 4 pag. 2), la definizione dei profili professionali si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una miglior corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Agenzia art. 24 del contratto integrativo, siglato il 29 luglio 2008, specifica che "i profili professionali dell'Agenzia si caratterizzano per Impiego flessibile e dinamico delle risorse .."

Dalle norme fin qui annotate si evince che l'Agenzia delle Dogane persegue l'obiettivo di rendere flessibile l'organizzazione del personale, in modo tale che all' interno di una stessa Area, ogni dipendente possa svolgere più mansioni equivalenti: ciò al fine, soprattutto, di valorizzare i dipendenti e di far acquisire loro maggiori competenze e conoscenze.

Tanto premesso e tornando all'esame della procedura di progressione economica in argomento, si ribadisce che gli incarichi valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio debbono

essere diversi dalla normale attività d'ufficio e dalle mansioni abitualmente svolte dal dipendente.

Pertanto non possono assolutamente essere considerati ulteriori, per i motivi sopra addotti, gli incarichi di cui agli ordini di servizio menzionati dal ricorrente.

A tale riguardo si evidenzia che, oltre alla discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nella redazione dei bandi di concorso, identica ampia discrezionalità deve riconoscersi anche alla specifica catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito della categoria generale predeterminata dal bando (Cons. Stato Sez. VI, 05-02-2010, n. 539).

Peraltro, per giurisprudenza consolidata "la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, graduando così la rilevanza e l'importanza dei titoli stessi: ciò all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando".

Infatti il bando mai potrebbe predeterminare tutti i singoli (ed innumerevoli) incarichi che possono dar luogo a punteggio utile, ma può solo stabilire dei criteri generali, cui la commissione esaminatrice (gruppo di lavoro, nel caso di specie) deve attenersi.

Ed i risultati della valutazione dei titoli curriculari (compiuta dalla Commissione di valutazione) potrebbero essere opposti solo se contrari a disposizione normative o viziati da illogicità manifesta, poiché l'esercizio della discrezionalità tecnica non è suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in ipotesi di palese illogicità e incoerenza (Cons. Stato Sez. VI, Sent. 11.02.2011 n. 913 e Cons. St., sez. V 12 marzo 2009 n. 1506), cosa assolutamente non eccezionale nel caso di specie in quanto il gruppo di lavoro si è espressamente attenuto a quanto previsto dal bando, assicurando sempre la parità di trattamento di tutti i partecipanti.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'illustrissimo Sig. Giudice del Lavoro accogliere le seguenti

L'Amministrazione resistente in giudizio si oppone, da ultimo, alle richieste espresse in sede istruttoria da controparte, per quanto riguarda la richiesta di ammissione di prove testimoniali: sugli incarichi oggetto della controversia e sullo svolgimento di attività ulteriori svolte dal ricorrente rispetto alle normali attività d'ufficio, poiché esse appaiono superflue, per le ragioni ampiamente esposte nel corpo della memoria di costituzione. Per tali motivi, e per ragioni di economicità processuale e amministrativa ci si oppone alla richiesta di ascoltare come testi i colleghi indicati dalla ricorrente sui punti indicati nel ricorso.


Ci si oppone altresì alle richieste di produzione di tutta la documentazione concorsuale del dipendente avendo questi in precedenza fatto accesso agli atti della procedura.

CONCLUSIONI


- 1) Preliminarmente e nel rito dichiararsi la violazione del principio del litisconsorzio necessario, e del caso disporsi l'integrazione;
- 2) Nel merito, rigettarsi la domanda di riconoscimento di punti superiori a quelli assegnati in sede di Commissione di Valutazione, perché la domanda è infondata in fatto e in diritto;
- 3) Condannare il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, allegare in separata notula.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti riportati nell'indice del fascicolo.

Il Funzionario dell'Agenzia



Il Direttore Regionale
Dott. Lorenzo Clemente



N. 345/15 RG. GEN.
N. _____ CRON.

TRIBUNALE DI VARESE

LAVORO

Verbale di prima udienza

Oggi 12/05/16 alle ore 12,30 davanti al Giudice Dr.
Dario Papa nella causa n. 345/15 promossa con citazione-
ricorso, notificato il _____ da
ARSILLO ANGELO
con l'Avv. MARIA CRISTINA ROMANO

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E MONDOPOLI
con l'Avv. DOT. LUIGI SCHIETTO

sono comparsi l'AW. Romano e il referente
personalmente, sono presenti altresì per
l'Agente delle Dogane il difensore dottor Schietto
e parte convenuta, poste procure speciali
del Direttore Regionale dott. me. Deulle
Pallone Romis. L'AW. ROMANO a questo
punto interviene liberamente il sig. ARSILLO
Angelo il quale dichiara di confermare
il ricorso.

Angelo Arsillo
In relazione al lavoro svolto in memoria
dell'Agente Deulle, l'AW. Romano

Chiedo di essere autorizzato a pubblicare, attraverso
pubblicazione sul sito Internet dell'Agraria
della Dogana come le ricorso alle allegati
precedenti: giurisprudenziale nel punto.

L'Agraria della Dogana si riporta alle proprie
memorie difensive

Il Giudice dato atto, riservato ogni provvedimento
fino l'Udienza del 7 GIUGNO 2016 ORE 10,40
in presenza di valore ex art. 470 c.p.c.

Il Giudice
L. U.

Il 7/06/2016 sono compariti l'AVV. Romano
per parte ricorrente e il dott. ^{il dott. me Pollice} Sefitto ^{per} ^{Kam}
parte resistente, le parti si riportano al
proprio atti istruttori del giudizio ed in
particolare alle precisazioni ed intese di cui al
verbale delle scorse udienze d'adv. Romano unit
nell'intese di estorzi, e notizie per pubblici
sul sito precisando che esse sono potenze
potenziali con internet i audiolibri all'ocul
del ~~prato~~ numero 268 del n. 334 delle
previdenze sub doc. 1 n.c.

Il Giudice





dato atto di quanto sopra, ritenute la particolarità del
 caso, riconducibile al disposto dell'art. 151 c.p.c.,
 dispone la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. del
 ricorso, del decreto di fissazione d'udienza, delle memorie
 difensive dell'Amministrazione e del presente verbale, ai
 controinteressati individuati nelle prediche dei
 licitori elencati dal n° 268 al n° 334 di cui
 alle determinazioni Prot. N. 18143/RI/2015 dell'11/8/2015,
 attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia
 delle Dogane e Monopoli nei termini di legge.
 Fisso per il proseguo ^{in un'ora} l'udienza del 30.9.2016
 h. 11.15

TRIBUNALE CIVILE

Il Giudice
Zola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

7 GIU, 2016

Varese, il

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna BURNELLI

